

RIMBORSO CREDITO IVA: PROFESSIONISTA NON ABILITATO AL VISTO DI CONFORMITÀ E NATURA DELLA VIOLAZIONE

- Sentenza del 13/10/2025, n. 2286 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Steinleitner
- Rel. De Domenico

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Compensazione di crediti IVA – Apposizione del visto di conformità da parte di professionista non abilitato – Natura formale della violazione

Massima

L'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista privo dell'abilitazione necessaria nella procedura di compensazione di crediti IVA integra una violazione di natura formale, che non preclude all'amministrazione finanziaria l'accertamento dell'effettiva esistenza del credito vantato, né al contribuente la possibilità di portarlo in compensazione, se esistente.

Rif. Normativi

- D.L. 1/07/2009, n. 78, art. 17
- L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 1
- D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, art. 17
- D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, art. 40
- D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13
- D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 21

Conformi

- Cass. Sez. V, ord. n. 19786 del 17/07/2025
- Cass. Sez. V, ord. 7154 del 17/03/2025

Anno pubb.

- 2025